

Reg. Sent. 1864/2024

Depositata il 09.12.2024

N./905/2024 R.G. Tribunale

N. 2073/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Anna FORTIERI - all'udienza in camera di consiglio del giorno 09 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C. L. D., nato a (...) e residente in (...) alla Via (...) n. (...), di fatto domiciliato in (...)

LIBERO – ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv.

C. N. , nato a ...il... ivi residente alla Via..., ivi dichiaratamente domiciliato

LIBERO – NON COMPARSO

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv.

IMPUTATI

C. L. D.

1) del reato p. e p. dagli artt. 99, commi 1°, 2° nn. 1) e 2) e 3°, 110, 624, 625, commi 1° nn. 2) e 7), e 2° c.p. perché, in concorso morale e materiale con persona allo stato ignota, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessavano, previa forzatura o, comunque, manomissione del sistema di chiusura delle portiere e, successivamente, del gruppo di accensione, dell'autovettura (...) targata (...), che sottraevano a S. M., il quale l'aveva lasciata in sosta nel parcheggio del Centro commerciale Warner Village di Montesilvano.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto usando violenza su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con recidiva specifica ed infraquinquennale per entrambi.

In Montesilvano, il 14.01.2023 (querela sporta in pari data)

Conclusioni delle parti

Im PM nella persona del dott. S.

Il difensore Avv. A. D., in sostituzione dell'Avv. M. T., difensore di fiducia dell'imputato C. L. D,

Il difensore Avv. A. D. , in sostituzione dell'Avv. F. I., difensore di fiducia dell'imputato C. N.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 1/2/2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato per l'udienza predibattimentale C. L. D. e C. N, per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 1/07/2024, dichiarata l'assenza dell'imputato C., il processo è stato rinviato per consentire il rinnovo della notifica DCG all'imputato C..

Alla successiva udienza del 07.10.2024, verificato il regolare rinnovo della notifica del DCG all'imputato C., il Giudice ha invitato il PM a documentare la sussistenza della condizione di procedibilità per i reati di cui ai capi 1 e 6 dell'imputazione.

All'udienza del 9.12.2024, documentata dal Pm la presenza della querela in relazione al solo capo 6 e non anche in relazione al reato di cui al capo 1), il Giudice disposto lo stralcio di quest'ultima imputazione invitando le parti a concludere in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato contestato in detto capo d'imputazione.

Alla stessa udienza, il Tribunale ha pronunciato sentenza di cui è stata data lettura in aula.

La qualificazione giuridica del fatto di cui al capo d'imputazione 1 ai sensi dell'art. 624, 625 nn. 2) e 7) e 2° comma c.p. fa sì che la perseguibilità dello stesso avrebbe richiesto la presenza della querela della persona offesa, invece, mancante.

Va infatti rilevato che il reato di cui all'art. 624 c.p. è procedibile a querela della persona offesa, anche nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p., come nel caso di specie.

In particolare, quanto al reato di cui al capo 1) è presente una mera denuncia presentata dal Signor S. M., individuato come persona offesa.

La querela è un atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui espressa manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale con riguardo ad alcuni fatti criminosi.

A differenza della denuncia, che contiene una mera "notizia criminis", la querela non può limitarsi ad una mera esposizione dei fatti, ma (indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica) deve esprimere volontà che si proceda nei confronti del responsabile.

Al contrario, è presente agli atti del fascicolo una mera denuncia in data 14.1.2023.

Dal verbale di ricezione di querela orale risulta che la persona offesa, S. M., il 02.08.2022 si rivolse alla Stazione dei Carabinieri di Montesilvano per riferire che, nella stessa data, aveva subito la sottrazione della propria autovettura lasciata in sosta nel parcheggio antistante il Parco della Libertà di Montesilvano.

Il verbale non contiene un'espressa richiesta di punizione.

Se è vero che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, è anche vero che perché ad una denuncia possa essere attribuito contenuto di querela, nonostante l'apparente intestazione dell'atto, l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati deve emergere inequivocabilmente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.

A ciò deve aggiungersi che la denuncia in atti non contiene nessuna delle "formule sacramentali" tipiche dell'istanza di punizione e non contiene neppure una generica richiesta di intervento della Autorità Giudiziaria.

Né la persona offesa ha espresso la volontà di punizione in un momento successivo.

Dunque, in difetto di valida querela, l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata in relazione al fatto di cui al capo 1) dell'imputazione.

Ne consegue che non emergendo elementi che possano indurre ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 secondo comma c.p.p. - deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 129 secondo

comma c.p.p., non doversi procedere nei confronti degli odierni imputati per il reato a loro ascritto al capo 1) dell'imputazione perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter primo comma c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di C. L. D. e C. N. per il reato ascrittogli al capo 1) dell'imputazione perché l'azione penale è improcedibile per mancanza della querela

Pescara, 09/12/2024

Il Giudice
(Dott.ssa Anna Fortieri)